

REGOLAMENTO DI ATENEO RELAT DI STUDENTI STRANIERI IN MOBILI	TIVO ALLA MODALITA' DI FREQUENZA TA' IN ENTRATA	
SENATO ACCADEMICO	Delibera del 17/01/2013	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 263 del 04/02/2013 – Prot. n. 8027 del 04/02/2013	
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 77 del 04/02/2013 – Prot. n. 8173	
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 05/02/2013	
NOTE		



AREA RICERCA E SVILUPPO UOA6 POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITA'

Titolo	Classe	Fascicolo
N.8027	Del 04.02.2013	
UOR UOA06	СС	RPA Ragonese

REPERTORIO N. 263 del 2013

IL RETTORE

Vista la delibera n. 12 del Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento relativo alla modalità di frequenza di studenti stranieri in mobilità in entrata"

DECRETA

E' emanato il Regolamento citato in premessa di seguito riportato:

"REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MODALITA' DI FREQUENZA DI STUDENTI STRANIERI IN MOBILITA' IN ENTRATA"

Art. 1 – Finalità del regolamento

L'Università di Palermo, coerentemente con le politiche finalizzate all'applicazione delle indicazioni dell'Unione Europea nel campo della mobilità, gli scambi e la cooperazione tra i sistemi di formazione di Istruzione Superiore promuove, sia nell'ambito di programmi comunitari che di accordi convenzionali in condizioni di reciprocità, forme di partecipazione di studenti iscritti presso Università estere alle proprie attività formative attribuendo agli interessati lo status di "Incoming Student", secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli, fatte salve le specifiche procedure indicate nei singoli bandi di riferimento.

Art. 2 - Riconoscimento status di "Incoming Student"

Il relativo status può essere riconosciuto a studenti iscritti presso università straniere, ricadenti nei seguenti casi:

- a) nel quadro di programmi di mobilità studentesca promossi con istituzioni in ambito europeo ed extraeuropeo con le quali sussiste un accordo bilaterale specifico e/o di convenzione, che prevedono un periodo di frequenza finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo;
- b) che intendono effettuare, nell'ambito di scambi intraeuropei, un periodo di volontaria mobilità individuale finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca, anche per la redazione della tesi finale, preventivamente accettati da un docente coordinatore che ne guida l'attività formativa (visiting student):



AREA RICERCA E SVILUPPO UOA6 POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITA'

- c) sulla base di specifici accordi di mobilità stipulati tra l'Università degli Studi di Palermo e Università extraeuropee;
- d) nell'ambito di programmi integrati di studio finalizzati, al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto.

Art. 3 - Diritti e doveri dell'"Incoming Student"

L' "Incoming Student", come riconosciuto all'art. 2, è equiparato, a tutti gli effetti, ad uno studente dell'Ateneo e beneficia degli stessi servizi. Egli non è assoggettato al versamento di tasse o contributi universitari, fatte salve diverse disposizioni contenute in ordinamenti specifici di Ateneo. Nel caso di accordi finalizzati al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto, le disposizioni relative al pagamento delle tasse sono contenute nell'Accordo stipulato tra le Università, in mancanza delle quali viene applicata la normativa vigente in materia di tassazione".

L' "Incoming Student" è escluso dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

All' "Incoming Student" possono essere riconosciute agevolazioni riservate agli stranieri, riguardanti il primo alloggio o l'eventuale sistemazione presso le residenze universitarie, in caso di disponibilità.

L' "Incoming Student" è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di codice etico e di sicurezza nelle sedi universitarie.

L' "Incoming Student", durante la sua permanenza, deve essere in possesso di coperture assicurative infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento delle attività strettamente universitarie; qualora tale copertura non venga garantita dalla Istituzione Universitaria di provenienza lo studente è tenuto a farsene carico personalmente prima dell'inizio del periodo di frequenza.

Art. 4 - Attivita' formativa

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" è tenuto a seguire i corsi e gli insegnamenti previsti dal percorso predefinito ed approvato da entrambe le Università, coerentemente con quanto specificato nel relativo accordo tra l'Università di Palermo e l'Università partner. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" segue le regole riportate in uno dei predetti commi:

- a) L' "Incoming Student", seguendo anche le eventuali procedure contenute in specifici bandi di mobilità, ha il compito di organizzare preventivamente la propria attività didattica, di ricerca o di tirocinio, attraverso la compilazione di un piano di studi o di attività da svolgere (learning agreement, training agreement, ecc.) che dovrà essere accettato e firmato sia dall'Università degli Studi di Palermo che dall'Università straniera partner;
- b) L' "Incoming Student" potrà essere ammesso a frequentare insegnamenti di uno stesso CdS oppure combinare insegnamenti appartenenti a diversi CdS;
- c) Gli insegnamenti ammissibili sono quelli previsti dall'offerta formativa dell'anno accademico in corso all'atto del soggiorno e, nel caso di eventuali discrepanze tra i CFU previsti dal piano di studi dell'"Incoming Student" e quelli degli insegnamenti dell'Università di Palermo, sarà cura del Docente Coordinatore, previsto nei casi a), b) e c) dell'art.2, e del Coordinatore del Corso di Studio, per il caso d), comunicare alla Segreteria i crediti che effettivamente saranno conseguiti dallo studente, mediante sottoscrizione dello specifico piano di studi; previsti nei casi a), b) e c) e del coordinatore del Consiglio di Corso di llaure per il caso d)



AREA RICERCA E SVILUPPO UOA6 POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITA'

Art. 5 - Procedura di registrazione dell'"Incoming Student"

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" è tenuto ad iscriversi rispettando le regole di iscrizione ed immatricolazione riservate agli studenti dei CdS tradizionali, fatte salve specifiche regole contenute negli accordi tra le università straniere che rilasciano il titolo doppio o congiunto. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" segue le regole riportate nei seguenti punti:

- a) Lo studente che intende essere accettato come "Incoming Student" dell'Università degli Studi di Palermo, deve inviare, secondo le modalità e i tempi previsti, la documentazione richiesta dall'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo e, al suo arrivo, recarsi presso quest'ultimo per formalizzare la registrazione, sottoscrivendo il certificato d'iscrizione. Gli studenti che necessitano del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso dovranno quindi recarsi presso lo Sportello di Orientamento e di Accoglienza – Studenti Stranieri del Centro Orientamento e Tutorato (COT).
- b) L' "Incoming Student", una volta registrato presso l'ufficio di competenza, dovrà recarsi presso il suo docente coordinatore, il quale approverà e firmerà il piano di studi o di training, apportando le eventuali modifiche. Copia del learning agreement definitivo, approvato e firmato, dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo.
- c) Dopo aver ottenuto la documentazione completa e firmata, l'"Incoming Student" procederà alla propria registrazione sul Portale Studenti e alla successiva formalizzazione dell'iscrizione online, specificando i dati richiesti dalla relativa procedura. Il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Area Ricerca e Sviluppo e il piano di studi debitamente firmato saranno trasmessi, a cura dello stesso Ufficio, alla segreteria studenti.
- d) La pratica, redatta dallo studente, sarà processata dalla Segreteria studenti

Art. 6 - Certificazione del periodo di studi

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" potrà ottenere tutta la certificazione già prevista per gli studenti iscritti ai CdS. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" otterrà la certificazione descritta nei seguenti due commi punti:

- a) A conclusione del periodo di studio l'"Incoming Student" il proprio docente coordinatore dell'Università degli studi di Palermo produrrà un certificato in lingua inglese attestante l'attività formativa svolta (transcript of records/transcript of works, ecc.), con l'indicazione dei relativi crediti formativi acquisiti e con tutte le altre informazioni utili ai fini del riconoscimento della mobilità da parte dell'università straniera partner. Tale certificazione potrà essere prodotta in automatico dal sistema informatico (portale della didattica) e firmato dal docente coordinatore.
- b) L' "Incoming Student", presentando tale certificazione in originale (trascript of records, transcript of works, ecc.) all'ufficio amministrativo di competenza, riceverà da quest'ultimo un attestato ufficiale di avvenuta frequenza, in lingua inglese, contenente le date esatte del proprio periodo di formazione.

